

via Don Maraglio n. 4  
46100 Mantova  
tel. 0376 401-411  
fax 0376 366956  
autorizzazioni.rifiuti@provincia.mantova.it  
[www.provincia.mantova.it](http://www.provincia.mantova.it)

Area Ambiente  
Sistemi Informativi e  
Innovazione  
Servizio Inquinamento  
e Rifiuti – SIN - AIA



Prot. n. 46260 /PAST

Mantova, 27 OTTOBRE 2016

Spett.le Ditta  
NUOVA FRASSINE S.R.L.  
Via San Geminiano, n°4  
Loc. Frassino  
46100 MANTOVA (MN)

Spett.le REGIONE LOMBARDIA  
Direzione Generale Territorio e  
Struttura Autorizzazioni e Innovazioni  
in materia di Rifiuti  
Piazza Città di Lombardia, n° 1  
20124 – MILANO

Spett.le A.R.P.A. di Mantova  
Viale Risorgimento, 43  
46100 MANTOVA

Spett.le  
COMUNE DI  
46100 MANTOVA (MN)

**OGGETTO: Ditta NUOVA FRASSINE S.R.L.** con sede legale e impianto in comune di Mantova (MN) in loc. Frassino, Via San Geminiano n°4 - Autorizzazione Unica ex art. 208 D. L. vo 152/06 e s.m.i., rinnovo con accorpamento delle autorizzazioni di gestione rifiuti, Determinazioni n°2387 del 10/10/2006 (autodemolizione) e n°402 del 05/03/2008 (stoccaggio) e rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima e di seconda pioggia ai sensi dell'art. 124 D. L.vo n°152/06 e s.m.i .  
**Notifica atto.**

Si comunica che, con Provvedimento Dirigenziale n° PD/1661 del 18/10/2016 la Provincia di Mantova ha provveduto alla produzione della Autorizzazione Unica per il rinnovo citato in oggetto;

Si provvede a notificare, unitamente alla presente, copia conforme all'originale del Provvedimento Dirigenziale n. **PD/1661 del 18/10/2016**, per la decorrenza degli effetti del provvedimento stesso.

Agli Enti in indirizzo si invia in allegato copia del Provvedimento di cui sopra per le attività di competenza di ciascun Ente.  
Distinti saluti.

Il Responsabile del  
Servizio Inquinamento e Rifiuti – S.I.N. e A.I.A.  
(Dott. Giampaolo Galeazzi)





# PROVINCIA DI MANTOVA

## ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 1661 18/10/2016



Area Ambiente Sistemi Informativi e Innovazione

Servizio Inquinamento Rifiuti, SIN - AIA

ISTRUTTORE: GALEAZZI GIAMPAOLO

### OGGETTO:

Ditta NUOVA FRASSINE S.r.l., sede legale e impianto in Mantova, località Frassino, Via San Geminiano n. 4 - Autorizzazione Unica, ex art. 208 D.L.vo 152/06 e s.m.i., rinnovo con accorpamento delle autorizzazioni di gestione rifiuti, Determinazioni n. 2.387 del 10/10/2006 (autodemolizione) e n. 402 del 05/03/2008 (stoccaggio), e rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima e di seconda pioggia, ai sensi dell' art. 124 D.L.vo 152/06 e s.m.i.



PROVINCIA DI MANTOVA

IL SOTTOSCRITTO/A Mario Pastorino FUNZIONARIO  
DEL SERVIZIO Rifiuti DELL'AREA AMBIENTE,  
SISTEMI INFORMATIVI E INNOVAZIONE  
IN DATA 02/11/16 ALLE ORE 9.50 PROVEDE A NOTIFICARE  
NELLE MANI DEL SIG. Francesco Seppini, LEGALE  
RAPPRESENTANTE DELLA DITTA IN OGGETTO / SUO DELEGATO,  
UNA COPIA CONFORME DELL'AUTORIZZAZIONE PROT. N. PD/1661  
18/10/2016

Attesto, ai sensi dell' art. 25 del n. 470000005  
n. 62, che la copia elettronica analogica di  
documento informatico sottoscritta con firma  
digitale da Luisa Renzo Bonatti,  
composta di n. 23 pagine, è conforme in tutte  
le sue componenti al documento informatico  
originale conservato presso la Provincia di  
Mantova.

Il Funzionario Mottero Petello

IL LEGALE  
Seppini

IL FUNZIONARIO  
Mottero Petello



**IL DIRIGENTE**  
**AREA AMBIENTE, SISTEMI INFORMATIVI E INNOVAZIONE**

**DECISIONE**

**Gestione rifiuti**

La Ditta NUOVA FRASSINE S.r.l., in persona del Legale Rappresentante pro tempore, è autorizzata con la presente Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i., alla gestione dei rifiuti presso l'impianto sito in Mantova, località Frassino, Via San Geminiano n. 4, con accorpamento delle autorizzazioni alla gestione rifiuti già rilasciate in precedenza:

- Determinazione n. 402 del 05/03/2008 e s.m.i. di autorizzazione per la gestione dell'impianto e delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi;
  - Determinazione n. 2.387 del 10/10/2006 e s.m.i., autorizzazione per la gestione dell'impianto di autodemolizione;
- alle condizioni e prescrizioni specificate nell'Allegato Tecnico e nella planimetria che fanno parte integrante del presente provvedimento.

**Scarico in corpo idrico superficiale**

La Ditta NUOVA FRASSINE S.r.l., in persona del Legale Rappresentante pro tempore, è autorizzata, ai sensi dell'art. 124 del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i., a recapitare, nel corpo idrico superficiale denominato "Canale Diversivo Mincio", lo scarico terminale delle acque di prima e seconda pioggia provenienti dalla superficie scolante dell'insediamento sito in Mantova, località Frassino, Via San Geminiano n. 4, con le modalità e le prescrizioni indicate nell'Allegato tecnico al presente provvedimento.

Il presente atto di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i., accorpa e sostituisce: le autorizzazioni alla gestione rifiuti, rilasciate con le Determinazioni n. n. 402 del 05/03/2008 e Determinazione n. 2.387 del 10/10/2006, ed il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale, denominato "Canale Diversivo Mincio", precedentemente rilasciata con Atto. n. 1875 del 19/07/2010.

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Il Responsabile del procedimento, Dr Giampaolo Galeazzi, considerato il contesto di semplificazione dei procedimenti autorizzativi, che in materia ambientale sono tesi ad ottenere un'Autorizzazione Unica, ed in particolare considerato quanto previsto dal DPR 59/2013, in relazione ad ogni impianto di gestione rifiuti, ha ritenuto di accorpare le autorizzazioni ambientali esistenti, non riconducibili al citato DPR 59/2013, nell'Atto Unico rilasciato ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.L.vo 152/06 e s.m.i.

La disamina della documentazione prodotta, inerente le autorizzazioni già rilasciate per l'attività di gestione rifiuti in oggetto, ha evidenziato l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'ordinamento per il rilascio di un'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 152/06 e s.m.i., che accorpa e sostituisce:



“polverulenti” appartenenti ai codici CER: 120102 e 120104.

La Ditta, con nota agli atti provinciali prot. n. 44617 del 21/09/2015, ha trasmesso le integrazioni richieste.

Il Responsabile del procedimento, Dott. Giampaolo Galeazzi, con nota prot. n. 56212 del 30/11/2015, ha richiesto alla Ditta alcune precisazioni in merito alla documentazione presentata; la Ditta ha fornito i chiarimenti richiesti, con nota agli atti provinciali prot. n. 58809 del 16/12/2015.

Preso atto della successiva richiesta della Ditta, di cui alla sopraccitata nota prot. n. 15531 del 01/04/2016, inerente al rinnovo dell'autorizzazione per la gestione dell'impianto di autodemolizione e dell'impianto di recupero rifiuti; il Responsabile del procedimento, Dott. Giampaolo Galeazzi, con nota agli atti provinciali prot. n. 20227 del 02/05/2016, ha comunicato alla Ditta che la richiesta pervenuta viene ricompresa nel medesimo procedimento, già avviato, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, ex art. 208 D.L.vo 152/06 e s.m.i., con rinnovo dello scarico in c.i.s.

### **Gestione Rifiuti**

La Ditta non ha richiesto modifiche alle autorizzazioni per la gestione rifiuti, di cui agli atti citati in premessa: Determinazione n. 2.387 del 10/10/2006 (autodemolizione) e Determinazione n. 402 del 05/03/2008 (messa in riserva R13 di rifiuti speciali non pericolosi) e s.m.i., pertanto la procedura di accorpamento e di rinnovo viene effettuata conformemente agli atti di autorizzazione già vigenti.

Preso atto che la messa in riserva (R13) è autorizzata anche per rifiuti appartenenti al CER 2001402 “Metallo”, si precisa che l'impianto svolge l'attività di stoccaggio di rifiuti non pericolosi speciali e urbani.

Tutte le prescrizioni e condizioni riportate nei precedenti atti, con gli eventuali aggiornamenti di legge, sono accorpate e riportate nel Capitolo 1 dell'Allegato Tecnico che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente provvedimento di Autorizzazione Unica accorpa e rinnova le precedenti autorizzazioni di cui alla Determinazione n. 2.387 del 10/10/2006 e Determinazione n. 402 del 05/03/2008 e s.m.i.

### **Scarico in corpo idrico superficiale di acque di prima e seconda pioggia**

Lo scarico delle acque di prima e seconda pioggia, provenienti dalla superficie scolante dell'insediamento, è stato autorizzato nel corpo idrico superficiale denominato “Canale Diversivo Mincio”, con la Determinazione del Responsabile del servizio Acque Suolo e Protezione Civile della Provincia di Mantova n. 1875 del 19/07/2010, valida dal 14/10/2010.

Con la nota acquisita al P.G. prot. n. 47165 del 07/10/2013 la ditta ha richiesto il rinnovo dell'atto autorizzativo sopraccitato un anno prima della scadenza; pertanto la Determinazione del Responsabile del servizio Acque Suolo e Protezione Civile della Provincia di Mantova n. 1875 del 19/07/2010 è tuttora in corso di validità;

Con la nota prot. n. 52894 del 15/11/13 il Responsabile del Servizio Acque e Suolo, Protezione Civile ha richiesto documentazione integrativa alla Ditta; con la nota acquisita al P.G. n. 799 del 09/01/14 la Ditta ha inviato la documentazione richiesta.

La Ditta, con nota prot. n. 54365 del 01/12/2014, ha integrato l'istanza richiedendo l'accorpamento in Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i., delle autorizzazioni ambientali già rilasciate o in fase di procedimento istruttorio e, con



- la Determinazione n. 402 del 05/03/2008 e s.m.i. di autorizzazione per la gestione dell'impianto e delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi;
- la Determinazione n. 2.387 del 10/10/2006 e s.m.i., autorizzazione per la gestione dell'impianto di autodemolizione;
- l'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale, denominato "Canale Diversivo Mincio", precedentemente rilasciata con la Determinazione del Responsabile del servizio Acque Suolo e Protezione Civile della Provincia di Mantova n. 1875 del 19/07/2010, valida dal 14/10/2010.

## CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il signor Cordioli Francesco in qualità di legale rappresentante della Ditta NUOVA FRASSINE S.r.l., sede legale in Mantova, località Frassino, Via San Geminiano n. 4, ha presentato istanza, con nota agli atti provinciali prot. n. 47165 del 07/10/2013, tesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nel corpo idrico superficiale, denominato "Canale Diversivo Mincio", delle acque di prima e di seconda pioggia provenienti dall'insediamento sito in Mantova, località Frassino, Via San Geminiano n. 4.

La Ditta, con nota prot. n. 54365 del 01/12/2014, ha integrato l'istanza richiedendo l'accorpamento in Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i., delle autorizzazioni ambientali già rilasciate o in fase di procedimento istruttorio:

- la Determinazione n. 402 del 05/03/2008 e s.m.i. di autorizzazione per la gestione dell'impianto e delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi;
- la Determinazione n. 2.387 del 10/10/2006 e s.m.i., autorizzazione per la gestione dell'impianto di autodemolizione;
- l'Atto di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque meteoriche, provenienti dalla superficie scolante dell'insediamento, rilasciata in precedenza con Determinazione n. n. 1875 del 19/07/2010.

In seguito la Ditta, con nota prot. n. 15531 del 01/04/2016, ha inoltrato domanda di rinnovo dell'autorizzazione per la gestione dell'impianto di autodemolizione e dell'impianto di recupero rifiuti e, siti nel medesimo insediamento di Mantova, località Frassino, Via San Geminiano n. 4.

## ISTRUTTORIA

Considerato il contesto di semplificazione dei procedimenti autorizzativi, che in materia ambientale sono tesi ad ottenere un'autorizzazione unica, il Responsabile del procedimento Dott. Giampaolo Galeazzi, con nota prot. n. 41982 del 03/09/2015, ha informato la Ditta che la domanda inerente il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico rientra nel procedimento di Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i., ed ha avviato il procedimento teso ad accorpate entrambe le autorizzazioni di gestione rifiuti esistenti (autodemolizione e stoccaggio) con l'autorizzazione di rinnovo allo scarico in c.i.s., contestualmente sono stati interrotti i termini del procedimento stesso in attesa di chiarimenti ed integrazioni al fine di poter valutare compiutamente l'eventuale necessità, della Ditta, di ottenere un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (anche diffuse e non convogliabili), per le modalità di gestione dei rifiuti autorizzati ed in particolare dei rifiuti denominati



nota prot. n. 15531 del 01/04/2016, ha inoltrato domanda di rinnovo per la gestione dell'impianto di recupero rifiuti e dell'impianto di autodemolizione.

L'istruttoria si è conclusa con esito positivo e lo scarico delle acque di prima e seconda pioggia può essere autorizzato nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'Allegato Tecnico che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

### Emissioni in atmosfera

Per quanto inerente le emissioni in atmosfera, il legale rappresentante ha presentato, con nota prot. n. 44617 del 21/09/2015, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per assenza di emissioni convogliabili e diffuse, accompagnata da una specifica relazione, a firma di Tecnico abilitato, nella quale viene espressamente dichiarato che non ci sono emissioni soggette ad autorizzazione, ai sensi della Parte Quinta del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i. La Ditta, al fine di accettare presso l'impianto di stoccaggio rifiuti polverulenti, effettua una modifica di carattere operativo inerente la gestione dei rifiuti appartenenti ai codici CER 120102 "polveri e particolato di materiali ferrosi" e 120104 "polveri e particolato di materiali non ferrosi", che verranno accettati in ingresso solo se posti in contenitori chiusi la cui movimentazione, nello stabilimento medesimo, possa garantire l'impossibilità di produrre emissioni di polveri in atmosfera.

Il Responsabile del procedimento, Dr. Giampaolo Galeazzi, ha preso atto di quanto dichiarato dalla Ditta in merito alla non produzione di polveri; comunque, rilevato che i rifiuti vengono movimentati anche con mezzi meccanici, come ad esempio il ragno o il carrello elevatore, al fine di garantire tale condizione di esercizio è ritenuto necessario prescrivere un sistema di nebulizzazione dei piazzali dove avviene la movimentazione dei rifiuti; tale sistema dovrà essere realizzato, a mezzo di appositi gettini, con un raggio di azione che rivesta tutta la zona interessata dalla movimentazione dei mezzi meccanici utilizzati all'interno dell'impianto.

L'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole; in particolare le caratteristiche dell'impianto suddetto, le operazioni ivi effettuate, i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, nonché prescrizioni e condizioni sono riportate, nei relativi Capitoli di Settore, nell'Allegato Tecnico che, assieme alle planimetrie allegate, costituisce parte integrante del presente provvedimento di Autorizzazione Unica.

### Garanzia finanziaria

La Ditta ha dichiarato che i rifiuti, di cui si effettua la messa in riserva in accettazione all'impianto, vengono avviati al recupero entro 6 mesi; pertanto la garanzia finanziaria viene prestata al 10% della tariffa, di cui alla D.G.R. 19 novembre 2004, n. VII/19461.

Per quanto sopra ed a seguito del rinnovo e dell'accorpamento delle autorizzazioni alla gestione rifiuti, di cui alla Determinazione n. 2.387 del 10/10/2006 ed alla Determinazione n. 402 del 05/03/2008, l'ammontare dell'importo aggiornato della nuova garanzia finanziaria, che la Ditta deve prestare a favore della Provincia, corrisponde alla somma complessiva di 49.876,43 Euro per le seguenti quantità autorizzate:

- attività di autodemolizione: 30.568,33 Euro, per una superficie utile pari a 1.298 mq;
- attività di stoccaggio mediante messa in riserva (R13) di 1.093,20 mc, di rifiuti speciali non pericolosi, pari a Euro 19.308,10 (tariffa al 10%).

La garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 19461/04, per tutto il periodo autorizzativo di gestione più un anno di estensione dalla data di scadenza. A seguito dell'accettazione della nuova garanzia, previo accertamento delle condizioni dell'impianto, verranno restituite le garanzie finanziarie prestate in precedenza in ottemperanza alle Determinazioni n. 2.387 del 10/10/2006 e n.





402 del 05/03/2008.

senza l'applicazione delle riduzioni di garanzia previste dalla normativa vigente, l'importo effettivo corrisponderebbe a Euro 223.649,31.

## RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

### Richiamati:

la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

### Richiamate le norme di settore per la Gestione Rifiuti:

1. il D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale"; il D.L.vo 24 giugno 2003, n. 209 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso";
2. la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
3. la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i.;
4. la D.G.R. 6 agosto 2002, n. 10161 "Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del D.L.vo 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione";
5. la D.G.R. 21 giugno 2002, n. 9497 "Delega alle Province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.L.vo n. 22/97 e s.m.i., materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, ad esclusione di quelle relative al compostaggio (R3) ed allo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) - art. 1 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6";
6. la D.G.R. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
7. la D.G.R. 6 agosto 1998, n. 38199 "Determinazioni in merito alle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di raccolta e demolizione di veicoli a motore e rimorchi fuori uso";
8. la D.G.R. 2 agosto 2001, n. 5965 "Determinazioni in merito alle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di raccolta e demolizione di veicoli a motore e rimorchi fuori uso";
9. la D.G.R. 1 ottobre 2001, n. 6281 "Delega alle Province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.L.vo n. 22/97 e s.m.i., in messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi - art. 1 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6";
10. la D.G.R. 21 ottobre 2009, n. 10360, inerente: "Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 6581/2008 relativa ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali (art. 19, comma 3, L.R. 26/2003);





- la D.G.R. 25 novembre 2009, n. 10619, recante: "Definizione delle modalità, contenuti e tempistiche di compilazione dell'applicativo Osservatorio Rifiuti SOvraregionale (O.R.SO.) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia" e s.m.i.;

Richiamate le autorizzazioni, rilasciate alla Ditta, per la gestione dei rifiuti presso l'impianto in oggetto:

- la Determinazione n. 2387 del 10/10/2006, inerente la "Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero materiali e rottamazione veicoli a motore e rimorchi, ai sensi dell'art. 210 del D.L.vo n. 152/06 e approvazione del progetto di adeguamento ai sensi dell'art. 15 del D.L.vo n. 209/2003;

- a. la Determinazione n. 402 del 05/03/2008, inerente la "Autorizzazione alla gestione di un impianto già esistente (in quanto oggetto in precedenza di Comunicazione in procedura semplificata) ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 210 del d.l.vo 152/06 e s.m.i."

**Richiamate le norme di settore per le Emissioni in Atmosfera:**

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", e in particolare la parte quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

- la L. R. 11 dicembre 2006 – n. 24 e s.m.i. "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" i cui artt. 8.2 e 30.6 e 7 conferiscono alle Province la funzione di autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera dal 01/01/2007;

**Richiamate le norme di settore relative allo scarico in corpo idrico superficiale:**

- la parte terza del D.L.vo n. 152 del 03/04/06 recante "Norme in materia Ambientale" e s.m.i.;

- il Regolamento Regionale n. 4 del 24/03/2006 recante: "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) delle legge regionale 12 dicembre 2003, n° 26";

- la D.G.R. n. 8/2772 del 21/06/06 recante: Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, c. 2, R.R. n. 4/2006;

- il Provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente n. 22/787 del 28/12/11 e s.m.i. recante: "Modalità per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi in corpo idrico superficiale e in falda";

Acquisito il parere favorevole sulla regolarità istruttoria per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni allo scarico di cui si tratta da parte del Responsabile del Servizio Acque, Suolo e Protezione Civile, Dott. Ing. Sandro Bellini;

Dato atto che il procedimento, fatti salvi i termini di sospensione, è durato 199 giorni in relazione alla carenza delle risorse di personale a disposizione in rapporto al carico di lavoro per le attività assegnate;

Richiamato il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale, prot. 14335 del 27/03/2015, di attribuzione dell'incarico nella posizione organizzativa denominata "Servizio Inquinamento e Piano Rifiuti, Energia";



Acquisito il parere favorevole sulla regolarità istruttoria da parte del Responsabile del procedimento per l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 D.L.vo 152/2006 e s.m.i.;

## AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 152/06 e s.m.i.

la Ditta NUOVA FRASSINE S.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, al rinnovo della gestione rifiuti dell'impianto sito in comune di Mantova - località Frassino - Via San Geminiano n. 4.

Il presente provvedimento di Autorizzazione Unica sostituisce ed accorpa le precedenti autorizzazioni di gestione rifiuti dell'impianto:

- la Determinazione n. 2387 del 10/10/2006, inerente l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero materiali e rottamazione veicoli a motore e rimorchi (autodemolizione);

- la Determinazione n. 402 del 05/03/2008, inerente l'autorizzazione alla gestione delle operazioni di stoccaggio (R13) rifiuti speciali e urbani non pericolosi;

le caratteristiche dell'impianto, le operazioni ivi effettuate, i tipi e quantitativi di rifiuti trattati, nonché prescrizioni e condizioni, sono riportati nei relativi Capitoli di Settore dell'Allegato Tecnico che, assieme alla planimetria allegata, costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 152/06 e s.m.i., inoltre accorpa e sostituisce l'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale denominato "Canale Diversivo Mincio" delle acque di prima e seconda pioggia, di cui alla Parte Terza del D.L.vo 152/06 e s.m.i. e del R.R. n. 04/06. Le condizioni e prescrizioni relative allo scarico, sono riportate al Capitolo 2 dell'Allegato tecnico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La Ditta ha dichiarato che i rifiuti speciali non pericolosi, di cui si effettua la messa in riserva in accettazione all'impianto, vengono avviati al recupero entro 6 mesi; pertanto la garanzia finanziaria viene prestata al 10% della tariffa, di cui alla D.G.R. 19 novembre 2004, n. VII/19461.

Per quanto sopra ed a seguito del rinnovo e dell'accorpamento delle autorizzazioni alla gestione rifiuti, di cui alla Determinazione n. 2.387 del 10/10/2006 ed alla Determinazione n. 402 del 05/03/2008, l'ammontare dell'importo aggiornato della nuova garanzia finanziaria, che la Ditta deve prestare a favore della Provincia, corrisponde alla somma complessiva di 49.876,43 Euro per le seguenti quantità autorizzate:

- attività di autodemolizione: 30.568,33 Euro, per una superficie utile pari a 1.298 mq;
- attività di stoccaggio mediante messa in riserva (R13) di 1.093,20 mc, di rifiuti speciali non pericolosi, pari a Euro 19.308,10.

Senza l'applicazione della riduzione di garanzia, prevista dalla normativa regionale vigente, l'importo effettivo corrisponderebbe a Euro 223.649,31; nel caso in cui la Ditta non sia più in possesso dei requisiti necessari per mantenere le riduzioni sopraccitate, è tenuta a darne immediata comunicazione alla Provincia e ad integrare contestualmente la garanzia finanziaria per la quota corrispondente, in caso contrario l'autorizzazione non è più valida.

L'efficacia del presente atto è subordinata alla presentazione di una nuova garanzia finanziaria; la Ditta dovrà presentare, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente atto, una nuova garanzia finanziaria riportante il nuovo importo oggetto della prestazione, pari a 49.876,43 Euro.



La garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 19461/04, per tutto il periodo autorizzativo di gestione più un anno di estensione dalla data di scadenza.

La mancata presentazione della garanzia finanziaria ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla D.G.R. n. 19461/04, può comportare revoca del provvedimento stesso come previsto nella citata D.G.R. e all'accettazione della nuova polizza, sarà restituita la precedente.

L' Autorizzazione Unica per la gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.L.vo 152/06, ha la durata di dieci anni. L'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza; in ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa previa estensione della garanzia finanziaria prestata.

Sono fatte salve:

- le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto; in particolare si richiama il rispetto della normativa in materia di cantierizzazione dei lavori, della tutela dei lavoratori e della norma antisismica (L.R. 46/85 e O.P.C.M. 3074 del 20.3.2003 s.m.i.) per quanto applicabile, ecc.;
- le condizioni e le prescrizioni, inerenti le misure precauzionali e di sicurezza da adottare, di competenza dell'A.T.S., che possono essere disposte, successivamente all'emanazione del presente atto, prima o anche durante l'esercizio dell'impianto.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione e/o revoca ai sensi dell'art. 208, comma 13, del D.L.vo 152/06 e s.m.i., fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate.

L'attività di controllo sulla gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di cui al precedente punto; per l'attività di controllo, la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.L.vo 152/06 e s.m.i., può avvalersi dell'A.R.P.A. di Mantova.

In fase di esercizio dell'impianto anche le varianti progettuali, finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente esaminate dalla Provincia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'autorizzazione o il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A. di Mantova.

In conformità a quanto richiesto dalla D.G.R. n. 10619 del 25/11/09 e s.m.i., inerente alla definizione delle modalità, contenuti e tempistiche di compilazione dell'applicativo O.R.SO., finalizzato alla raccolta dei dati di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia, la Ditta è tenuta ad osservare tali obblighi, si rammenta che le eventuali infrazioni saranno oggetto di sanzioni amministrative.

La presente autorizzazione verrà notificata alla Ditta e inviata in copia alla Regione Lombardia, all'A.R.P.A. di Mantova, al Comune di Mantova.



Proposta n. 21/2016/350



Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

Mantova, li 18/10/2016

Il Dirigente  
Ing. Renzo Bonatti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni



0 1 15 024754 112 8



**AUTORIZZAZIONE UNICA**

(ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i.)

**Ditta:** NUOVA FRASSINE S.r.l.

**Sede legale:** Mantova - località Frassino, Via San Geminiano n. 4

**Ubicazione impianto:** Mantova - località Frassino, Via San Geminiano n. 4

**Coordinate Gauss Boaga (ingresso):** X 1.645.871 Y 4.999.261

---

**CAPITOLI****Capitolo 1 - Gestione Rifiuti**

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto	pag. 2
A - Messa in sicurezza, demolizione recupero materiali e rottamazione veicoli a motore e rimorchi	pag. 2
B - Operazioni di recupero mediante messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi	pag. 3
<b>2. Prescrizioni specifiche</b>	
A - Messa in sicurezza, demolizione recupero materiali e rottamazione veicoli a motore e rimorchi	pag. 4
B - Operazioni di recupero mediante messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi	pag. 6
<b>3. Prescrizioni e condizioni generali</b>	pag. 7
<b>4. Piani</b>	pag. 7

**Capitolo 2 - Scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima e seconda pioggia**

1. Descrizione	pag. 8
2. Prescrizioni	pag. 9

**Capitolo 3 - Certificato Prevenzione Incendi**

Allegato: Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio prot. n. 2878 del 16/03/2015



## Capitolo 1 - Gestione Rifiuti

### 1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'insediamento occupa una superficie pavimentata in cls di 8.492 mq, di proprietà della Ditta. censita al foglio n. 39 mappali n. 87, 88, 89, 90, 123 del Comune di Mantova,

1.2 la suddetta area è individuata nel PGT vigente, del Comune di Mantova, come "Aree residenziali" e, in parte minore, come "Aree agricole di interazione";

1.3 nell'insediamento vengono svolte due attività di gestione dei rifiuti:

**A** - Messa in sicurezza, demolizione recupero materiali e rottamazione veicoli a motore e rimorchi, per una superficie utile di 1.298 mq, di cui circa 990 mq di area coperta (capannoni);

**B** - Operazioni di recupero mediante messa in riserva (R13) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi, su una superficie di circa 590 mq, di cui circa 510 mq di area coperta (capannoni);

Le restanti aree interne ed esterne sono adibite al conferimento dei rifiuti in ingresso, alla movimentazione ed la transito dei mezzi;

#### **A. Messa in sicurezza, demolizione recupero materiali e rottamazione veicoli a motore e rimorchi**

1. vengono effettuate operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi di cui ai codici C.E.R. 160104\* "veicoli fuori uso";

2. l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali (coperte e scoperte), tutte pavimentate in battuto di cemento armato, e l'area esterna è dotata di un sistema di raccolta delle acque piovane di dilavamento del piazzale che vengono convogliate in pozzetti di raccolta e inviate a impianto di depurazione con scarico in corpo idrico superficiale:

a) deposito carcasse da bonificare/trattare Area XXI superficie scoperta pari a circa 800 mq ;  
b) settore messa in sicurezza e trattamento carcasse Area XVI e Area XVII per una superficie complessiva di 205 mq così suddivisa:

Area XVI di 130 mq posta all'interno del capannone n. 3

Area XVII di 75 mq posta all'esterno del capannone n. 3 sotto la tettoia

In entrambe le aree destinate alla bonifica la ditta utilizzerà un bacino mobile di contenimento "vasca ecologica";

c) deposito carcasse bonificate/trattate Area XX , superficie scoperta pari a circa 190 mq;

d) deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi posta all'interno del capannone 3 (complessivi 30 mq):

- Zona A (160108\*) componenti contenenti mercurio, in fusto metallico volume 0,2 mc pari a 0,18 ton;
- Zona B (160107\*) filtri olio, in fusto metallico volume 0,2 mc pari a 0,18 ton;
- Zona C (160109\*) componenti contenenti PCB, in fusto metallico volume 0,2 mc pari a 0,18 ton;
- Zona D (160211\*) apparecchiature contenenti CFC – HCF, (se identificabili) in fusto metallico volume 0,2 mc pari a 0,18 ton;
- Zona E (160601\*) batterie al piombo in contenitori in PVC volume di 0,7 mc pari a 0,6 ton;
- Zona F (130205\*) olio minerale esausto, scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e



- lubrificazione non clorurati stoccati in fusto metallico 0,2 mc pari a 0,18 ton;
- Zona G deposito di carburante (non oggetto di gestione rifiuti);
  - Zona H (160114\*) liquido antigelo in fusto metallico volume 0,2 mc pari a 0,18 ton;
  - Zona I (160110\*) airbag smontati, in fusto metallico volume 0,2 mc pari a 0,18 ton;
  - Zona L (130112\*) olio idraulico in un fusto in metallico volume 0,2 mc pari a 0,18 ton;
  - Zona M (160113\*) liquido freni in fusto metallico volume 0,2 mc pari a 0,18 ton;
  - Zona N (150202\*) materiale assorbenti, stracci contaminati 0,2 mc pari a 0,18 ton;
  - Zona O (140601\*) clorofluorocarburi (gas freon) in apposite bombole da 5 lt;
- e) deposito delle apparecchiature da sottoporre alla disattivazione delle cariche esplosive (air big master) e una unità di recupero del gas freon, area di 3 mq circa posta all'interno del capannone 3.
- f) deposito di sostanze e materiali assorbenti (nel capannone 3) da utilizzare in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori, pari a circa 9 mq;
- f) deposito temporaneo dei rifiuti recuperabili oggetto della promozione del riciclaggio:
- componenti in vetro (160120), stoccati all'interno del capannone 3 su una superficie di 4 mq in un cassone volume di 7 mc;
  - catalizzatori (160801) stoccati nell'area XIX di 26 mq all'interno del capannone 2 per un volume di 78 mc pari a 0,8 ton;
  - pneumatici (160103), stoccati nell'area XVIII di 34 mq sotto la tettoia 100 mc pari a 4 ton.

## B. Operazioni di recupero R13 di rifiuti speciali e urbani non pericolosi.

1. sono effettuate operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi;
2. l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali e quantitativi massimi per l'effettuazione delle operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi:
  - aree adibite al conferimento dei rifiuti in ingresso,  
di sup. complessiva pari a 310 mq  
*capannone 1*
    - area n. 4, di 220 mq;  
*superficie pavimentata scoperta*
      - area n. 24, di 90 mq;
  - aree adibite allo stoccaggio di superficie complessiva pari a 510,35 mq  
*capannone 1*
    - aree da n. 1 a n. 3 e da n. 5 a n. 11 per complessivi 243,25 mq, 598,20 mc pari a 165,15 t, effettuata in cumuli ed in contenitori in ferro (CER 120199, 120101, 120102, 120104, 170401, 160216 e 160122);  
*capannone 2*
      - aree da n. 12 a n. 15 per complessivi 97 mq, 127 mc pari a 26,31 t, effettuata in cumuli ed un contenitore in ferro (CER 120103);  
*capannone 3*
        - aree da n. 16 a n. 23 per complessivi 72 mq, 48 mc pari a 12,8 t, effettuata in cumuli separati da setti divisorii;  
*superficie pavimentata scoperta*
          - area n. 25 di 80 mq, 320 mc pari a 35,6 t, effettuata in cumulo delimitato da pareti in ferro laterali che fungono da supporto;
    - area di movimentazione e transito pari 6.431 mq (utilizzata anche per l'impianto di autodemolizione presente nel medesimo insediamento)
  - 3. i quantitativi massimi per l'effettuazione delle operazioni di messa in riserva di ogni singola area per tipologia CER, sono riportati nella tabella della planimetria allegata





all'autorizzazione;

4. il rifiuto in ingresso all'impianto viene provvisoriamente scaricato nelle aree di conferimento per poi essere stoccato nelle rispettive aree di messa in riserva (R13); il rifiuto viene suddiviso per partite omogenee, senza modificarne la natura, in modo manuale o con l'ausilio di un ragno meccanico o di una piccola cesoia;

5. i tipi di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti alle varie operazioni sono i seguenti:

CER	Descrizione	Operazioni
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	R13
120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi	R13
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R13
120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi	R13
120199	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a rifiuti di lamierino di ferro)	R13
150104	Imballaggi metallici	R13
160116	Serbatoi per gas liquido	R13
160117	Metalli ferrosi	R13
160118	Metalli non ferrosi	R13
160122	Componenti non specificati altrimenti (limitatamente a motori bonificati di veicoli fuori uso)	R13
160214	Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 (RAEE)	R13
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelle di cui alla voce 160205	R13
170401	Rame, bronzo, ottone	R13
170402	Alluminio	R13
170403	Piombo	R13
170404	Zinco	R13
170405	Ferro e acciaio	R13
170406	stagno	R13
170407	Metalli misti	R13
170411	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410	R13
200140	Metallo	R13

## 2. Prescrizioni specifiche

### 2.A Messa in sicurezza, demolizione recupero materiali e rottamazione veicoli a motore e rimorchi

1. per i veicoli a motore di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del D.L.vo n. 209/2003, il numero di carcasse depositabili nell'impianto, sulla base di quanto disposto dalla D.G.R. n. 38199/98 e successive integrazioni, considerata la superficie totale delle aree riportate al punto 1.4, lettere a) ed e), è così determinato:

- il numero massimo delle carcasse da trattare deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq;
- il numero massimo delle carcasse trattate deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq con sovrapposizione massima di 3 carcasse;





2. le carcasse, all'arrivo, devono essere collocate in posizione di marcia, non accatastate, per il prelievo obbligatorio dei liquidi, delle batterie e dei filtri olio nonché delle operazioni previste al punto 5, allegato 1, del D.L.vo n. 209/2003;

3. i rifiuti liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione, devono essere depositati in appositi contenitori, per classi omogenee, al coperto ed in condizioni di sicurezza per gli addetti e per l'ambiente, prima del successivo allontanamento come rifiuti pericolosi o non pericolosi. Le modalità di deposito temporaneo di tali rifiuti devono rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 183, comma 1, lettera m), del D.L.vo n. 152/06 salvo diversa e specifica autorizzazione, nonché le norme tecniche dettate dalla D.D.G. 7 gennaio 1998, n. 36;

4. tutte le aree interessate dal deposito e/o trattamento delle carcasse di autoveicoli, nonché di rifiuti e dalle parti comunque decadenti dalle carcasse stesse devono essere impermeabilizzate;

5. deve essere costituito un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi eventualmente sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse;

6. i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività dell'impianto sono assoggettati alla normativa sul catasto dei rifiuti, di cui all'art. 189 del D.L.vo 152/2006; il carico e lo scarico devono essere annotati sull'apposito registro, di cui all'art. 190 dello stesso D.L.vo 152/2006;

7. la capacità geometrica totale dei recipienti adibiti al deposito temporaneo degli oli usati non deve essere superiore ai 500 litri; analogamente la capacità geometrica totale dei recipienti adibiti al deposito temporaneo di filtri olio non deve essere superiore ai 500 litri; tali recipienti devono comunque avere i requisiti di cui all'art. 2 del D.M. 16 maggio 1996, n. 392;

8. gli altri liquidi tecnologici (fluido anticongelante, liquido dei freni) derivanti dalle operazioni di bonifica possono essere avviati a recupero, previo deposito temporaneo in apposite cisterne;

9. il quantitativo massimo di rifiuti liquidi in deposito temporaneo deve essere inferiore del 10% della capacità geometrica di ogni singolo contenitore;

10. il deposito temporaneo dei catalizzatori deve essere realizzato adottando i necessari provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli operatori;

11. la ditta non deve ritirare veicoli con impianto a gas in quanto non è dotata dell'apposita apparecchiatura adibita all'estrazione, stoccaggio e combustione dei gas, contenuti nei serbatoi degli autoveicoli;

12. la ditta non svolge l'attività di separazione dei rifiuti recuperabili di natura ferrosa e non ferrosa derivanti dalla demolizione degli autoveicoli;

13. la rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere quali airbag deve fare riferimento alle norme vigenti in materia;

14. le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veicoli, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla l. 5 febbraio 1992, n. 122;

15. i settori per il deposito veicoli da trattare ed il deposito dei veicoli trattati, identificati nel progetto autorizzato, possono essere utilizzati indifferentemente per entrambi con le seguenti indicazioni:

- siano comunque tenuti separati i due gruppi di autoveicoli (da trattare e trattati);



- siano rispettate le prescrizioni dettate al precedente punto 2.1;
- entrambi i settori presentino idonee caratteristiche di impermeabilità e resistenza, qualora il settore per il deposito veicoli trattati degli impianti già autorizzati non presenti idonee caratteristiche di impermeabilità e resistenza, non potrà essere utilizzato per i veicoli da trattare;

16. le operazioni messa in sicurezza, demolizione, trattamento, promozione del riciclaggio, dovranno essere effettuate come disposto dall'allegato 1 del D.L.vo n. 209/2003; il deposito temporaneo dovrà essere effettuato in conformità a quanto disposto per i criteri di stoccaggio nel sopraccitato D,L.vo n. 209/2003 ed a quanto previsto dalle norme tecniche della D.D.G. 7 gennaio 1998, n. 36;

17. all'interno dell'area autorizzata all'attività di autodemolizione non deve attuarsi nessuna commistione tra i rifiuti speciali non pericolosi ed urbani oggetto di stoccaggio R13, inoltre è fatto obbligo di tenere una registrazione di carico e scarico rifiuti distinta dalla medesima attività di stoccaggio;

18. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;

## **2.B Operazioni di recupero mediante messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi**

1. le operazioni di messa in riserva deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dalle norme tecniche del D.D.G. 7 gennaio 1998, n. 36 e di cui all'allegato 5 del D.M. 5 aprile 2006, n. 186; inoltre:

- gli spazi relativi alle zone di conferimento e stoccaggio dei rifiuti devono essere delimitati con apposita segnaletica orizzontale (strisce bianche o gialle) in modo da rendere visibili le aree autorizzate;
- le operazioni di messa in riserva dei RAEE devono essere effettuate in conformità a quanto disposto dal D.L.vo 25 luglio 2005, n. 151 e s.m.i.;

2. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

3. qualora il carico sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

4. i rifiuti in ingresso scaricati sulle aree di conferimento, entro 48 ore dalla ricezione, devono essere collocati negli appositi spazi di messa in riserva (R13);

5. le operazioni di travaso di rifiuti, eventualmente soggetti al rilascio di effluenti molesti, devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;

6. i rifiuti appartenenti ai codici CER 120102 "polveri e particolato di materiali ferrosi" e CER 120104 "polveri e particolato di materiali non ferrosi" verranno accettati in ingresso all'impianto solo se posti in contenitori chiusi la cui movimentazione, nello stabilimento medesimo, possa garantire l'impossibilità di produrre emissioni di polveri in atmosfera;



7. al fine di garantire l'impossibilità di produrre polveri, nelle zone dove avviene la movimentazione dei rifiuti, la Ditta dovrà preventivamente produrre una planimetria dell'insediamento e la descrizione tecnica di un sistema di nebulizzazione fisso che deve essere realizzato entro tre mesi dalla notifica del presente atto.

### 3. Prescrizioni e condizioni generali

1. alla ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve effettuare un controllo radiometrico, con un apposito rilevatore portatile, al fine di individuare eventuali materiali radioattivi presenti tra i rifiuti in entrata all'impianto;

2. deve essere realizzata, entro i prossimi sei mesi, un'adeguata barriera esterna di protezione ambientale, con siepi o alberature o schermi mobili, al fine di minimizzare l'impatto visivo dell'impianto e la rumorosità verso l'esterno;

3. il perimetro dell'insediamento deve essere delimitato con apposita recinzione realizzata su tutti i lati.

4. qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal D.M. 16 febbraio 1982 e s.m.i. la l'esercizio dell'impianto è subordinato all'acquisizione ed al rinnovo periodico del certificato di prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;

5. gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.L.vo 152/2006 e dai R.R. nn. 3 e 4 del 24/03/2006;

6. eventuali emissioni prodotte dall'impianto devono essere sottoposte a preventiva autorizzazione nel rispetto delle condizioni prescrittive dal D.L.vo n. 152/2006, art. 269, e successive modifiche, integrazioni e norme applicative;

7. i rumori derivanti dall'attività devono rispettare le prescrizioni attuative della Legge 26/10/1995, n. 447 e s.m.i.;

8. le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;

9. ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia, al Comune ed all'A.R.P.A. competenti per territorio.

### 4. Piani

#### 1. Piano di ripristino e recupero ambientale

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.



## 2. Piano di emergenza

Il soggetto autorizzato deve provvedere alla revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi. Il piano di emergenza deve definire procedure atte ad individuare ed a rispondere a potenziali incidenti e situazioni di emergenza nonché a prevenire ed attenuare l'impatto ambientale che ne può conseguire.

## 3. Piano di monitoraggio e controllo

Il piano di monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato dovrà essere effettuato nelle modalità esposte nella tabella seguente, fatte salve le prescrizioni contenute nei capitoli del presente Allegato Tecnico.

I dati rilevati con il monitoraggio ambientale dovranno essere trasmessi con cadenza annuale alla Provincia di Mantova e all'ARPA Dipartimento di Mantova, nonché tenuti a disposizione presso l'impianto per eventuali controlli.

MATRICE AMBIENTALE	TIPO DI ANALISI O INTERVENTO	PARAMETRI DA ANALIZZARE	FREQUENZA DELL'ANALISI	ESECUTORE / RESPONSABILE
Acque di prima e seconda pioggia	Qualità chimico-fisica	COD, SST, Cd, Cr tot, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn, idrocarburi totali, tensioattivi totali	annuale	Laboratorio esterno
Rumore	Valutazione di impatto acustico	Rispetto valori limite in funzione della zonizzazione dell'area	annuale	Tecnico Abilitato
Aria	Emissioni in atmosfera	Polveri totali	Esecuzione di una campagna di monitoraggio della durata di 7 giorni da eseguirsi 2 volte all'anno (estate-inverno) per i primi 2 anni	Laboratorio esterno

## Capitolo 2

### Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue di prima e seconda pioggia

#### Descrizione

Sulla base della documentazione presentata ed acquisita:

- l'impianto di trattamento ha le seguenti caratteristiche


- la potenzialità è per un'area pari a 7320 mq. Attualmente l'area è pari a 5180 mq;
- tratta i primi 7 millimetri di pioggia (5 provenienti dalla prima e 2 dalla seconda pioggia);
- manufatto scolmatore all'ingresso dell'impianto;
- n. 4 vasche di accumulo acque di prima pioggia (volume totale mc 36,6);
- disoleatore con filtro a coalescenza secondo le norme UNI/EN 858 (portata 40 l/s);
- trattamento chimico fisico costituito da una fase di coagulazione/flocculazione e da decantazione con pacchi lamellari;



- l'insediamento di cui trattasi dà luogo ad uno scarico di reflui rientranti nella categoria "acque di prima pioggia", ai sensi dell'art. 2 del R.R. n. 4/06;
- il corso d'acqua recettore dello scarico non ha portata naturale nulla per un periodo superiore a 120 giorni in un anno idrologico medio;
- l'area sulla quale insiste lo scarico è classificata vulnerabile all'inquinamento da nitrati;

**Prescrizioni**

a. manutenzione, controllo della funzionalità ed accessibilità per il campionamento da parte della autorità competente per il controllo dei punti fiscali assunti per la misurazione, denominati P1 e P2;



- b. comunicazione preventiva di qualsiasi modifica da apportare agli scarichi e al loro processo di formazione o all'eventuale apertura di nuove bocche di scarico, nonché di tutti gli elementi che possano in futuro incidere sulla presente autorizzazione;
- c. i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.L.vo 152/06;
- d. divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento rispetto a quanto dichiarato e comunque ai valori limite di emissione di cui alla presente autorizzazione;
- e. immediata comunicazione all'autorità competente al controllo di eventuali anomalie dello scarico;
- f. adozione di tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi. Nel caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o pulverulenti o di liquidi;
- g. le superfici scolanti devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
- h. lo smaltimento dei materiali derivanti dalle operazioni di cui alle precedenti prescrizioni, dovrà avvenire congiuntamente ai rifiuti derivanti dall'attività svolta e conformemente alle previsioni del d.lgs. n. 152/06;
- i. lo scarico delle acque di prima pioggia non potrà essere attivo oltre le 96 ore dalla fine

- dell'evento meteorico che le ha prodotte;
- j. manutenzione e controllo della funzionalità del contatore di funzionamento delle pompe di sollevamento a servizio della vasca trattamento acque di prima pioggia provenienti dai piazzali sull'apposito quaderno di esercizio impianto dovranno essere trascritte settimanalmente le ore di funzionamento;
  - k. manutenzione e controllo del sistema d'allarme posto sugli organi in movimento a servizio della vasca trattamento acque di prima pioggia provenienti dai piazzali allo scopo di comunicare in tempo reale la fermata per guasti, ecc. al personale incaricato della gestione dell'impianto;
  - l. controllo annuale della qualità dello scarico delle acque di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> pioggia dei seguenti parametri: C.O.D., solidi sospesi totali, idrocarburi totali, cadmio, cromo totale, nichel, rame, piombo, zinco, ferro, tensioattivi totali. Il personale addetto al prelievo dovrà essere idoneamente formato per il campionamento di tipo ambientale, il quale dovrà essere effettuato secondo le METODICHE di campionamento, di conservazione e trasporto del campione contenute nel manuale IRSA "Metodi Analitici per le Acque" (ISBN 88-448-0083-7). I risultati ottenuti andranno trasmessi con cadenza annuale alla Provincia.

- Lo scarico, nei punti denominati P1 e P2, dovrà rispettare i valori limite di emissione per scarichi in corpo idrico superficiale previsti per tutti i parametri della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.L.vo 152/06 compreso il parametro n. 51 "saggio di tossicità acuta"; come indicato dalla nota 5 della Tabella 3 dell'Allegato 5, il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al Titolo V, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.

- La presente autorizzazione potrà essere modificata o revocata, previa diffida, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni, in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute e l'ambiente e qualora i controlli evidenzino una situazione difforme da quella descritta nell'istanza presentata.

- I Servizi competenti dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Mantova - effettueranno i rilievi, gli accertamenti ed i controlli, ivi compresi i prelievi e le successive analisi dei reflui per la verifica del rispetto dei valori limite di emissione di Legge, con oneri a carico del richiedente l'autorizzazione.

- L'autorizzazione rilasciata col presente provvedimento revoca e sostituisce qualsiasi precedente autorizzazione allo scarico, rilasciata in forma tacita od espressa, in particolare la determinazione n. 1875 del 19/07/2010.

### **Capitolo 3 - Certificato Prevenzione Incendi**

Allegato: Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio  
prot. n. 2878 del 16/03/2015





(specificare numero e tipologia dei documenti allegati)

(specificare numero e tipologia dei documenti allegati)

(barrare con  il riquadro di interesse)

N.B.: la compilazione della distinta di versamento e' obbligatoria.

Attestato di versamento<sup>4</sup> n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ intestato alla  
 Tesoreria Provinciale dello Stato di MANTOVA ai sensi del DLgs 139/2006  
 per un totale di € 200,00 così distinte:

attività n.	<u>70</u> <u>58</u> / 2/C	€ 200,00
	Sottocl./ categoria <sup>5</sup>	
attività n.		€
	Sottocl./ categoria	
attività n.		€
	Sottocl./ categoria	
attività n.		€
	Sottocl./ categoria	
attività n.		€
	Sottocl./ categoria	



Ulteriore indirizzo presso il quale si chiede di inviare la corrispondenza:

STUDIO		AERREUNO	
Cognome		Nome	
VIALE POSTUMIA	58	37069	VILLAFRANCA VR
indirizzo	n. civico	c.a.p.	comune
045/7901403	0457903703	INFO@AERREUNO.COM	AERREUNO@LEGALMAIL.IT
telefono	fax	indirizzo di posta elettronica	indirizzo di posta elettronica certificata

16/03/2015

Data

**NOVA FRASSINE SRL**  
 Il Legale Rappresentante  
 Cordiali Francesco

N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza del pubblico ufficiale addetto alla ricezione dell'attestazione di rinnovo periodico. In alternativa, l'attestazione di rinnovo periodico, debitamente sottoscritta dal richiedente, può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, all'attestazione di rinnovo periodico deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (DPR 445/2000).

Spazio riservato al delegante

Il sottoscritto, per il ritiro dell'attestato di presentazione e per gli eventuali chiarimenti tecnici in ordine alla presente Attestazione, delega il/la sig.

PER. IND.	SOFFIATI	SIMONE
Titolo professionale		cognome
domiciliato in		nome
VIALE POSTUMIA		
via - piazza		
58	37069	VILLAFRANCA DI VERONA
n. civico	c.a.p.	comune
VERONA		045/7901403
provincia		telefono
16/03/2015		
Data		

**NOVA FRASSINE SRL**  
 Il Legale Rappresentante  
 Cordiali Francesco

N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza di pubblico ufficiale addetto alla ricezione. In alternativa, la richiesta può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla richiesta deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (D.P.R. 445/2000).

4 - In caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 9-5-2007, per la definizione dell'importo, si applica l'art 6, comma 4, dello stesso decreto.  
 5 - Al fine di definire il relativo importo, riportare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 7-8-2012.

## Spazio riservato al Comando Provinciale VVF

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, io sottoscritto \_\_\_\_\_  
 addetto incaricato con qualifica di \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ a mezzo documento \_\_\_\_\_  
 n. \_\_\_\_\_ rilasciato in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_  
 ho proceduto all'accertamento dell'identità personale del sig. \_\_\_\_\_  
 che ha qui apposto la sua firma alla mia presenza.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## Spazio riservato al Comando Provinciale VVF

## RICEVUTA

Ai sensi dell'art. 5 del DPR 151/2011, io sottoscritto \_\_\_\_\_ Dot. Ing. Lodovico LAMBERTINI  
 addetto incaricato con qualifica di DVD, rilascio ricevuta dell'avvenuto deposito dell'attestazione di rinnovo periodico.  
 Il Comando Provinciale potrà effettuare i controlli di competenza volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di  
 prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.  
 Si rammenta che le verifiche e la manutenzione di impianti, dispositivi, attrezzature e di altre misure di sicurezza antincendio adottate nell'attività,  
 debbono essere effettuati in conformità alle istruzioni di uso e manutenzione previste ed alle disposizioni vigenti applicabili

Data 16/3/2015 Prot. 28 R Firma Dot. Ing. Lodovico LAMBERTINI

